

Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

Il DPR 162/99 ha recepito la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori ed ha subito, da ultimo, l'aggiornamento a seguito del **DPR 5 ottobre 2010, n. 214** di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE, che ha classificato come ascensore solo quelli che hanno una velocità superiore a 0,15 m/sec e classificando come "macchina" quelli che hanno una velocità inferiore (piattaforma elevatrici e miniascensori).

Ora, il **DPR 19 gennaio 2015, n. 8**, ha introdotto le seguenti novità:

Ascensori con spazi ridotti in fossa e/o in testata: è stato introdotto il seguente articolo:

"Art. 17-bis: Accordo preventivo per la installazione di impianti ascensori in deroga

1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatorie manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato:

*a) in **edifici esistenti**, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;*

*b) quando lo stesso è necessario **per edifici di nuova costruzione**, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.*

2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».

*2bis. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**" (5 giugno 2015)*

Ascensori in trasporto pubblico e privato

Viene a cadere l'applicazione del DPR 162/99 ai soli ascensori in servizio privato: il DPR si applica ora, sia agli ascensori in uso pubblico che a quelli in uso privato. Tale dicitura, infatti, viene cancellata dagli art. 11 e 12, mentre l'art. 13, comma 1, viene modificato aggiungendo:

*“- la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come Ente di verifica periodica degli **ascensori in servizio pubblico per il trasporto terrestre**;*

- gli Organismi di ispezione di "Tipo A", accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oltre che dagli Organismi di certificazione notificati alla Commissione europea sulla base dell'accreditamento rilasciato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (ex UNI CEI EN 45011) nello schema prodotto.”

L'art. 2 rinvia, poi, ad un decreto ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) l'individuazione delle procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori adibiti al servizio pubblico, da adottarsi entro 120 giorni dall'8 marzo 2015 ossia entro il **5 luglio 2015**.

Eurofins Product Testing Italy s.r.l. è Organismo Notificato n°0477 per la Direttiva Ascensori

ed è disponibile per l'organizzazione di seminari ed incontri informativi riguardanti le principali novità in materia di direttiva ascensori e relative norme tecniche, sia presso la propria sede di Torino, Via Cuorgnè, 21, sia presso le sedi dei richiedenti.